

(N. 1696)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 maggio 1951*  
(V. Stampato N. 1316)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 MAGGIO 1951

Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa, con decorrenza dal 1° aprile 1948.

#### Art. 2.

Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in lire 1.200 nette mensili ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 824

*Misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.*

## Art. 1.

L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura mensile lorda:

Gradi	Celibi	Ammogliati
Maggiore generale ispettore . . . . . L.	12.800	17.100
Colonnelli . . . . .	11.200	14.900
Tenenti colonnelli . . . . .	10.000	13.400
Maggiori . . . . .	9.300	12.400
Capitani . . . . .	5.800	10.000
Tenenti e sottotenenti . . . . .	5.300	9.250

## Art. 2.

L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

Gradi	Celibi	Ammogliati
Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . L.	4.600	8.050
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	4.400	7.700
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	4.300	7.500
Brigadieri . . . . .	2.350	3.900
Vicebrigadieri . . . . .	2.200	3.650

Per le guardie scelte di pubblica sicurezza, guardie di pubblica sicurezza ed allievi guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in lire 1.200 nette mensili.

## Art. 3.

Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta:

di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio;

di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.

## Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

## Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per la attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1948.